SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

5ª (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

e

10ª (Industria)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 LUGLIO 1978

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione de' COCCI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale » **(1312)**
(Discussione e approvazione con modificazioni; stralcio dell'articolo 10) (1)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1, 2, 3 e *passim*
ALIVERTI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . 2, 4, 18
ANDERLINI (*Sin. Ind.*) *relatore alle Commissioni* . . . . . 2, 3, 5 e *passim*
BASADONNA (*DN-CD*) 6, 7
BOLLINI (*PCI*) 14, 15, 16
CAROLLO (*DC*) 11, 17
COLAJANNI (*PCI*) . . . . . 2, 5, 10 e *passim*
COLELLA (*DC*) 6, 11
DE VITO (*DC*) . . . . . 4, 6, 7 e *passim*
DONAT-CATTIN, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* 10, 11, 12 e *passim*
SENESE, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 7

La seduta ha inizio alle ore 18,25.

GIACOMETTI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale » (1312)
(*Discussione e approvazione con modificazioni; stralcio dell'articolo 10*) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla disciplina

(1) *V.* il coordinamento approvato nella seduta del 1° agosto 1978.

in materia di agevolazioni al settore industriale », di cui le Commissioni riunite hanno chiesto ed ottenuto dalla Presidenza l'assegnazione in sede deliberante.

Ricordo che il relatore, senatore Anderlini, ha già svolto ieri un'ampia relazione in sede referente. Se egli non ha nulla da aggiungere, la consideriamo acquisita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O L A J A N N I . Signor Presidente, prima d'iniziare l'esame e la votazione degli articoli, chiedo, ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento, lo stralcio dell'articolo 10 del presente provvedimento. Naturalmente tale articolo, se stralciato, rimarrà all'ordine del giorno dei lavori delle Commissioni riunite, per essere preso separatamente in esame.

A N D E R L I N I , *relatore alle Commissioni.* Sono favorevole allo stralcio.

A L I V E R T I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Prego il Presidente di voler invitare il senatore Colajanni ad accompagnare la sua richiesta con le opportune motivazioni.

C O L A J A N N I . Le ho ampiamente esposte nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, come risulta ben chiaro dal resoconto.

A L I V E R T I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* È bene chiarire, allora, quali saranno le conseguenze derivanti dal fatto di rendere inoperante il comitato che, entro i 45 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 675, non ha tenuto alcuna riunione, ma che successivamente (7 dicembre 1977, 1° febbraio 1978 e 8 giugno 1978) ha effettuato tre riunioni, nel corso delle quali sono state, fra l'altro, approvate delle variazioni del piano approvato precedentemente; alcune di tali modifiche hanno consentito la sistemazione di situazioni aziendali di notevole interesse nazionale, quali la OMSA di Faenza e la ex SAOM-SIDAC di Forlì. Alcune variazioni di piano approvate dal comitato nelle suddette riunioni hanno comportato, altresì, un aumento del finanziamento in relazione a investimenti ulteriori, resisi necessari per le società nel corso della realizzazione dei programmi accolti. Gli aumenti degli investimenti sono stati coperti con disponibilità intervenute sulla legge n. 464, dopo il 45° giorno dell'entrata in vigore della legge numero 675, in conseguenza di modifiche di piano in diminuzione o di rinunce alla realizzazione di alcune iniziative precedentemente approvate.

C O L A J A N N I . In aperta violazione della legge!

A L I V E R T I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Prego, quindi, il Presidente di voler considerare le conseguenze eventualmente scaturenti dallo stralcio richiesto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare all'esame dei singoli articoli, procediamo alla votazione della proposta, avanzata dal senatore Colajanni, di stralciare l'articolo 10 del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 10.

Gli ultimi due commi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono sostituiti dai seguenti:

« I piani, per i quali i comitati, di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, ed all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1972, abbiano già espresso parere favorevole prima dell'entrata in vigore della presente legge oppure entro il termine di cui al precedente secondo comma, sono approvati, a modifica dell'articolo 14 della predetta legge e dell'articolo 5 del predetto decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Il decreto di approvazione comporta l'ammissione alla garanzia sussidiaria dello

stato dei finanziamenti agevolati concessi per la realizzazione dei piani. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale le provvidenze di cui all'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, possono essere concesse alle imprese con più di cinquecento dipendenti.

Le disposizioni di cui alle leggi 18 aprile 1961, n. 1470, 1° dicembre 1971, n. 1101, ed all'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni continuano ad essere applicate alle operazioni di finanziamento già definite alla data di entrata in vigore della presente legge o da definire ai sensi del precedente secondo comma, sentiti rispettivamente i comitati previsti dall'articolo 3 della legge 18 aprile 1961, n. 1470, dall'articolo 5 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, e dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 dicembre 1972. Le disponibilità residue, derivanti dalla mancata o parziale realizzazione di piani approvati ai sensi dei commi precedenti, possono essere utilizzate, previo parere dei predetti comitati, a favore di altre operazioni già autorizzate, anche oltre i limiti di spesa precedentemente deliberati per dette operazioni, la cui realizzazione può essere effettuata anche da imprese diverse da quelle titolari delle agevolazioni ».

Metto ai voti la proposta di stralcio.

È approvata.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 69, primo alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente, con effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183:

« Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di stabilimenti industriali, può essere concesso dalla Cassa del Mezzogiorno un contributo in conto capitale nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi: ».

A N D E R L I N I , *relatore alle Commissioni.* L'articolo 1 del presente disegno di legge modifica il primo alinea dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e introduce il concetto di ammodernamento tra quelli di ampliamento e di riattivazione. Gli stessi due concetti ricorrono, pressochè analogamente, nel terzo comma dell'articolo 69 dello stesso decreto presidenziale. Al fine di fugare ogni possibile dubbio, ritengo opportuno introdurre la parola « ammodernamento » anche nel terzo comma dello stesso articolo, proprio per evitare difficoltà di carattere interpretativo. La Commissione è stata d'accordo nell'introdurre questo concetto nel presente disegno di legge; il relatore si permette di far rilevare l'opportunità che tale concetto venga inserito anche successivamente per evitare, ripeto, ogni e qualsiasi difficoltà di carattere interpretativo.

Propongo pertanto il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 1-*bis.*

Il terzo comma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito, con effetto dall'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, dal seguente:

« In caso di ampliamento, ammodernamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi a contributo soltanto i nuovi investimenti ».

P R E S I D E N T E . In effetti è una proposta opportuna.

A L I V E R T I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1-*bis* proposto dal relatore.

È approvato.

Art. 2.

Le agevolazioni previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono estese alle iniziative con investimenti in impianti fissi superiori a 15 miliardi di lire limitatamente ai comparti manifatturieri, indicati dal CIPI, nell'ambito dell'industria manifatturiera semprechè le relative domande siano state presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183.

In ogni caso il 60 per cento degli stanziamenti di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è riservato alle iniziative con investimenti fissi non superiori a 15 miliardi di lire.

D E V I T O . Signor Presidente, ricorderà che ieri, nel corso della discussione in sede referente, sia il relatore che il senatore Colajanni hanno sollevato eccezioni sulla formulazione dell'articolo 2, in relazione allo sfondamento del limite dei 15 miliardi. Nel corso di quel dibattito ho precisato che tale sfondamento era riferito soltanto ad alcuni comparti manifatturieri la cui indicazione sarebbe venuta dal CIPI, quindi non mi riferivo a tutti i settori. Nonostante queste precisazioni mi è sembrato di capire, sia da parte del relatore che del senatore Colajanni, l'intenzione di mantenere il principio sancito con la legge n. 183, cioè di porre comunque un tetto, pur rendendoci conto che questo limite, sia per l'aumento dei costi che per l'erosione dell'inflazione, dovrebbe essere adeguato. Se facessimo riferimento soltanto a questi due elementi che ho citato, i 15 miliardi della legge n. 183 oggi dovrebbero salire a 22-23 miliardi.

C'è inoltre da fare un'ulteriore considerazione. Alcuni tipi di investimento oggi nel Mezzogiorno non trovano le condizioni che trovavano qualche anno addietro per via del costo del lavoro. Vi sono cioè alcune iniziative che vanno al di fuori del territorio nazionale in zone dove il costo del lavoro è molto più basso, il che evidentemente porta a immaginare investimenti nel Mezzogiorno per iniziative tecnologicamente più avanzate e quindi più onerose in termini di investimento. Se facciamo anche questa ulteriore considerazione, dobbiamo valutare una successiva elevazione del limite del tetto.

Io avanzo una proposta transattiva, nella speranza che trovi il consenso sia del relatore che del senatore Colajanni, che ieri hanno sollevato eccezioni in termini di principio. Come limite minimo di elevazione, tenuto conto delle considerazioni che molto sinteticamente ho fatto poc'anzi, da 15 miliardi si dovrebbe arrivare a 30; per poter mantenere un equilibrio per quanto riguarda gli incentivi per questo tipo di investimenti dobbiamo modificare anche l'articolo 69, in merito al contributo a fondo perduto. Tale articolo, infatti, per quanto riguarda gli investimenti oltre i 15 miliardi, prevede un contributo a fondo perduto del 15 per cento; però era uno scaglione aggiuntivo a quelli precedenti. Per spiegare meglio, dico che il contributo in conto capitale previsto dalla legge n. 183 era diviso in quattro scaglioni: 40 per cento per gli investimenti sino a due miliardi; 20 per cento per gli investimenti da 7 a 15 miliardi e 15 per cento per gli investimenti oltre i 15 miliardi. Ogni scaglione, però, era fatto in termini aggiuntivi; cioè, per un investimento di 20 miliardi, l'iniziativa riscuoteva per i primi due miliardi il 40 per cento; per il secondo gruppo (da due a sette miliardi) il 30 per cento, e così via. La mia proposta è di lasciare invariati i primi tre scaglioni e, per quanto riguarda gli investimenti superiori ai 15 miliardi, dare un contributo in conto capitale fisso del 20

per cento, che non tenga cioè conto degli scaglioni precedenti. Con l'elevazione da 15 a 30 miliardi del tetto per il credito agevolato e con questa modifica del contributo a fondo perduto, credo che si possano ristabilire quelle condizioni di convenienza che sostanzialmente erano nella legge n. 183, all'atto dell'approvazione della legge stessa. In tal senso ho presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'articolo 2:

« Il primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito, per le domande di agevolazione presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, dai seguenti commi:

"Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato di cui all'articolo 63 del presente testo unico le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti in impianti fissi.

Il finanziamento anzidetto è concedibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire di investimenti in impianti fissi nel caso di nuovi stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento è limitato all'importo risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario; il relativo tasso d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente Rubrica, è fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.

Il limite dei 15 miliardi di cui al secondo comma del citato articolo 63 è elevato a 30 miliardi".

Al primo comma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le parole: "4) sull'ulteriore quota eccedente i 15 miliardi di lire: 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Per le iniziative che realizzano o raggiungono investimenti fissi superiori a 15 miliardi la misura del contributo in conto capitale è pari al 20 per cento riferito all'intero ammontare delle spese ammissibili" ».

Desidero soltanto chiarire che il mio emendamento si muove sulla linea della proposta di legge Basadonna, con la differenza che questa prevedeva la modifica di tutti gli scaglioni, mentre il mio emendamento riguarda soltanto l'ultimo.

C O L A J A N N I . Mi pare che l'emendamento proposto dal senatore De Vito accolga l'esigenza formulata ieri, in sede referente, anche da colleghi di altri Gruppi.

L'unico punto di discussione può essere la fissazione del tetto in 30 miliardi, considerando che la legge è entrata in vigore nel 1976 e che per tutti gli investimenti successivi bisogna tenere conto dell'andamento inflazionistico. Stimando nel 23 per cento il tasso di inflazione del 1976, nel 16 e 15 per cento, rispettivamente, quelli del 1977 e del 1978 e supponendo che si riesca effettivamente a ridurlo nell'anno venturo, il tasso composto porterebbe il limite da 15 a 27,15 miliardi. E l'arrotondamento sconterà anche l'inflazione del 1980. Voterò, perciò, a favore dell'emendamento De Vito.

A N D E R L I N I , *relatore alle Commissioni.* Il discorso è piuttosto serio e complesso. Ho già espresso ieri l'opinione che lo sfondamento del tetto, così come proposto dal testo del Governo, non mi sembra compatibile con la logica che ha guidato i nostri lavori al momento della formulazione della nuova legge sul Mezzogiorno. Ho anche detto, però, che mantenere fermo il limite dei 15 miliardi, a due anni di distanza dall'approvazione della legge, con la moneta che ha subìto profonde erosioni, mi sembra ugualmente inconcepibile.

Al di là delle questioni tecniche, sulle quali è sempre possibile trovare un accordo, cerchiamo di andare alla sostanza della questione.

Il collega De Vito ci chiede sostanzialmente due cose: portare il livello da 15 a 30 miliardi ed elevare la percentuale di interventi sui finanziamenti (quarto punto del primo comma dell'articolo 69) dal 15 al 20 per cen-

to. I 15 miliardi, sulla base dei dati disponibili in merito all'erosione del valore di acquisto della moneta (secondo parametro che, del resto, abbiamo già fissato nella legge n. 675), sarebbero già oggi 22 e mezzo, quasi 23. Bisogna però tener conto che è in atto nel Mediterraneo, in Europa, un *trend*, dovuto a una serie di innovazioni tecnologiche, che spinge piuttosto in alto il livello precedentemente fissato. Quando il legislatore fissò il tetto dei 15 miliardi pensava a un Meridione che, per esempio, non subisse direttamente la concorrenza di istallazioni industriali (analoghe a quelle del nostro Sud) avviate in Jugoslavia, in Grecia e in Spagna, dove il costo della manodopera è sensibilmente inferiore rispetto al nostro paese. Questa serie di considerazioni ci sospinge già oltre i 22 miliardi e ci fa raggiungere i 30 del collega De Vito. Probabilmente, io mi sarei fermato a 25...

D E V I T O . E io sarei arrivato a 50.

A N D E R L I N I , *relatore alle Commissioni.* Comunque, non me la sento di esprimere parere negativo sui 30 miliardi, anche perchè mi rendo conto che ormai si vanno profilando nel Sud possibilità di mettere in piedi iniziative di un certo rilievo e di un certo peso anche in settori tecnologicamente avanzati: pensiamo all'elettronica, all'aeronautica, alle manifatture, alla meccanica avanzata e di precisione, alla meccanica con grande impiego di manodopera. Siamo ormai a questi livelli, e tenere troppo basso il tetto significa in qualche caso sacrificare il Mezzogiorno oltre misura.

La seconda proposta contenuta nell'emendamento De Vito, innovativa rispetto all'idea centrale che aveva guidato il legislatore nel formulare il primo comma dell'articolo 69, è di fissare al 20 per cento il contributo in conto capitale per le iniziative superiori ai 15 miliardi. Teniamo conto che in questo modo non è che portiamo le iniziative superiori ai 15 miliardi allo stesso livello di quelle di cui al punto 3) (iniziative da 7 miliardi), poichè mentre quelle da 7 a 15 godono per i primi 2 miliardi del 40 per cento, da 2 a 7 miliardi del 30 per cento, da 7 a 15 miliardi del 20 per cento, per le iniziative superiori ai 15 miliardi si farebbe un *plafond* unico del 20 per cento, senza lo scaglionamento precedente.

Io sono un meridionalista, anche se non opero nel Mezzogiorno e talvolta le proposte che si avanzano in questa sede in favore del Mezzogiorno hanno ripercussioni non del tutto positive nella mia regione, tanto è vero che alcuni stabilimenti dell'Umbria e delle Marche si sono spostati dalle nostre regioni verso il Mezzogiorno perchè attratti da determinati incentivi. Comunque, non voglio mettermi dalla parte degli antimeridionalisti, e il mio parere, anche se un po' critico, è sostanzialmente favorevole.

C O L E L L A . Vorrei avere una spiegazione. Il senatore De Vito dice che la misura del contributo in conto capitale è pari al 20 per cento per le iniziative che realizzano o raggiungono investimenti fissi superiori a 15 miliardi. Ma da 7 a 15 miliardi il contributo non è già del 20 per cento?

A N D E R L I N I , *relatore alle Commissioni.* Forse non mi sono spiegato. Per i primi tre punti dell'articolo 69 il procedimento è a scaglioni: cioè fino a 2 miliardi 40 per cento, fino a 7 miliardi 30 per cento, fino a 15 miliardi 20 per cento. Diciamo poi che per tutti gli investimenti superiori ai 15 miliardi non vale più lo scaglionamento, ma c'è un'agevolazione netta fissa del 20 per cento.

C O L E L L A . Ma è un doppio beneficio!

D E V I T O . Se il Presidente me lo consente, vorrei fare un esempio concreto: con un investimento fino a 15 miliardi si ottiene il 40 per cento sui primi 2 miliardi, il 30 per cento fino ai 7 miliardi e il 20 per cento fino ai 15 miliardi, mentre con un investimento di 20 miliardi si ottiene solo il 20 per cento.

B A S A D O N N A . Vorrei chiedere una spiegazione al collega De Vito, che mi sembra che non abbia più l'intenzione di ri-

manere nella logica della legge. Il tetto più alto serve per soddisfare le esigenze di alcune industrie che altrimenti non avrebbero potuto usufruire di questo finanziamento e quindi ci avrebbero rinunciato. Ora avete cambiato tutto: si fa perequazione del livello e basta, senza creare più due distinte situazioni come indicato dalla legge.

D E V I T O . Nella discussione generale di ieri abbiamo rilevato due posizioni: quella del Governo, che proponeva lo sfondamento senza limiti del tetto dei 15 miliardi, e quella del relatore e del senatore Colajanni, che sono contrari allo sfondamento. La mia è una proposta di mediazione.

B A S A D O N N A . Che però non raggiunge il fine di venire incontro a grosse iniziative.

D E V I T O . Lo raggiunge solo parzialmente.

B A S A D O N N A . Molto parzialmente. Ma non si poteva restare nella logica originaria?

S E N E S E , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Il Governo può anche essere d'accordo con la proposta del senatore De Vito, sebbene abbia il rammarico di non aver visto accolta la sua iniziale proposta.

Ora, l'aver voluto fissare il tetto, sia pure elevandolo a 30 miliardi, indubbiamente rappresenta un miglioramento della legge n. 183 e, per certi aspetti, non certo un miglioramento del testo governativo così come era stato predisposto. Non a caso avevamo fatto quella richiesta perchè, indubbiamente, hanno valore e sostanza quei conteggi così celermente ed abilmente fatti dal senatore Colajanni relativamente alla lievitazione dei costi per inflazione, ma noi avevamo anche posto l'accento sulle maggiorazioni dei costi per impianti tecnologicamente più sofisticati, per lavorazioni più complesse.

Comunque, così come ci è stato presentato questo emendamento, io ritengo di poterlo, anzi di doverlo accettare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore De Vito tendente a sostituire l'intero testo dell'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito, per le domande di agevolazione presentate successivamente all'entrata in vigore della legge 2 maggio 1976, n. 183, dai seguenti commi:

« Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato di cui all'articolo 63 del presente testo unico le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all'ampliamento, alla riattivazione o all'ammodernamento di stabilimenti esistenti, indipendentemente dall'ammontare degli investimenti in impianti fissi.

Il finanziamento anzidetto è concedibile limitatamente ai primi 30 miliardi di lire di investimenti in impianti fissi nel caso di nuovi stabilimenti; nel caso di ampliamento, riattivazione o ammodernamento di stabilimenti esistenti, il finanziamento è limitato all'importo risultante dalla differenza tra il limite di 30 miliardi e l'ammontare degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici e della rivalutazione per conguaglio monetario; il relativo tasso di interesse, comprensivo di ogni onere, accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati di cui alla presente Rubrica, è fissato nella misura del 30 per cento del tasso di riferimento.

Il limite dei 15 miliardi di cui al secondo comma del citato articolo 63 è elevato a 30 miliardi ».

Al primo comma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le parole: « 4) sull'ulteriore quota eccedente i quindici miliardi di lire: 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « Per le iniziative che realizzano o raggiungono investimenti fissi superiori a 15 miliardi la misura del contributo in conto ca-

pitale è pari al 20 per cento riferito all'intero ammontare delle spese ammissibili. ».

È approvato.

Art. 3.

La disposizione contenuta nell'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dirette alla costruzione, riattivazione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti industriali, continua ad applicarsi con le medesime modalità sino al 31 dicembre 1981.

A N D E R L I N I , *relatore alle Commissioni.* Al riguardo, signor Presidente, vorrei rispondere al senatore Colajanni che ieri faceva osservare come, a suo giudizio, l'IVA negativa del 4 per cento non dovesse essere concessa, secondo la logica della legge sulla riconversione e ristrutturazione industriale, alle imprese che avessero usufruito dei benefici della legge n. 675. Debbo dire che questa ipotesi del senatore Colajanni è fugata dal fatto che nel testo dell'articolo 3 si parla di costruzione, riattivazione, ampliamento ed ammodernamento, ma non si tratta di riconversione e ristrutturazione, il che esclude che coloro che beneficiano dell'IVA negativa del 4 per cento possano contemporaneamente godere degli altri benefici della legge numero 675.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Per le iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale, nonchè per i nuovi impianti e gli ampliamenti di qualsiasi dimensione, conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del presente testo unico, le agevolazioni finanziarie, previste da tale legge, sono cumulabili, a valere sulle disponibilità del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale di cui al primo comma dell'articolo 3 della predetta legge, con il contributo di cui all'articolo 69, primo comma, del presente testo unico, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto ».

Il terzo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppresso.

È approvato.

Art. 5.

Il decimo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dal seguente:

« Le imprese, il cui capitale sociale sia pari o superiore a lire 30 miliardi, per accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge, sono tenute a comunicare al CIPI, oltre quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350, i programmi complessivi degli investimenti comprendenti i progetti di nuovi impianti e di ampliamento, nonchè i progetti di ristrutturazione e di riconversione ammissibili ai benefici della presente legge, di cui si presume l'inizio della realizzazione entro l'anno successivo a quello della presentazione delle richieste di agevolazioni. Si dovrà indicare in particolare: l'oggetto delle iniziative; i progetti di ristrutturazione e riconversione; il periodo di tempo di attuazione dei progetti stessi; il relativo piano di finanziamento e l'entità finanziaria complessiva; la manodopera per la quale sono richieste agevolazioni alla mobilità, con la specificazione delle categorie e delle qualifiche nonchè delle quote di occupazione femminile e giovanile; i processi di decentra-

mento produttivo che prevedono di attuare; le previsioni di integrazione nell'ambito aziendale delle attività decentrate; i livelli complessivi di occupazione finale; la prevista localizzazione delle iniziative contenute nei progetti; gli eventuali fabbisogni infrastrutturali. Tali programmi devono altresì essere comunicati alla Presidenza della Commissione parlamentare di cui al successivo articolo 13 ».

È approvato.

Art. 6.

Il quarto comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Le imprese predette per i progetti di ristrutturazione e di riconversione localizzati nel Centro-Nord, possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, allorchè i progetti previsti nei programmi complessivi di cui al precedente comma risultino conformi ai programmi finalizzati per la parte in essi rientrante e prevedano che almeno il 40 per cento del costo globale preventivo dei programmi complessivi stessi sia da realizzarsi nei territori di cui all'articolo 1 del presente testo unico ».

È approvato.

Art. 7.

Dopo il settimo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono inseriti i seguenti:

« Ai membri del comitato tecnico sarà corrisposto un compenso mensile *pro capite* non superiore a lire 100.000, oltre il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione. Le predette spese gravano sui fondi di cui al quarto comma dell'articolo 16.

Al fine di coordinare l'opera degli esperti di cui al secondo comma dell'articolo 16 possono costituirsi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato appositi gruppi di lavoro. Le spese per missioni e viaggio da corrispondere al personale facente parte dei predetti gruppi di lavoro sono a carico del fondo di cui al quarto comma dell'articolo 16 ».

È approvato.

Art. 8.

Il terzo comma dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può inoltre affidare incarichi per studi e ricerche di particolare complessità e specializzazione ad enti o istituti particolarmente qualificati in attività di studio o di ricerca. La spesa relativa all'affidamento di tali incarichi non potrà superare lire 300 milioni annue.

Per sopperire agli oneri di cui ai commi precedenti, compresi quelli per missioni degli esperti e funzionamento, e di cui ai commi ottavo e nono del precedente articolo 4, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare le disponibilità del "Fondo per la ricostruzione e riconversione industriale", fino ad un ammontare massimo di lire 1.650 milioni per ciascuno degli anni dal 1978 al 1980 ».

È approvato.

Art. 9.

Il quarto comma dell'articolo 6 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è sostituito dal seguente:

« La gestione delle agevolazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 4, nonchè dei contributi in conto capitale di cui al secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, può essere affidata all'istituto di credito a medio termine di cui al primo comma del presente articolo in base ad apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro ».

È approvato.

Per quanto concerne l'articolo 10, ricordo che ne è stato votato lo stralcio.

D O N A T - C A T T I N, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Circa lo stralcio dell'articolo 10, devo fare presente che dal momento che avete assunto questa decisione io non ho più alcuna possibilità di decretare in ordine alle leggi nn. 464 e 1101. Le conseguenze sono di questo tipo (le comunico immediatamente alle autorità locali ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori): rimangono sospese tutte le soluzioni che sono state individuate relative agli stabilimenti ex OMSA ed ex SAOM-SIDAC (Forlì e Faenza); ogni eventuale futuro sviluppo per quello che riguarda la OTTO GERI (ex Singer), la società da costituire a fianco della ex Singer, la Bassano (ex Nuova IMMI) in provincia di Pavia; VABCO-Trafili; la SETTE GERI (ex Torrington) di Genova; la Faema (ex Faema, stabilimento Zingonia); per il Gruppo Montefibre, le soluzioni relative agli stabilimenti di Ivrea e due investimenti a Pallanza, uno Montefibre e uno TABAN; gli investimenti relativi alla Nuova SACFEM di Arezzo, alla SIRT di Trieste, alla Flovetro di San Salvo (Chieti); l'investimento della SNIA-Viscosa per la trasformazione dello stabilimento di Venarìa; l'ALUMETAL e la Ducati elettrotecnica; poi alcuni investimenti relativi alla modificazione degli stabilimenti ex BLOCH; l'IRMA, stabilimento di Reggio Emilia (maglificio); il St. Denis di Scolari e C. (calzificio di Reggio Emilia); l'ITALSOCK di Spirano, in provincia di Bergamo; la Calza Block di Trieste; la Carter Mills Corporation di Bellusco. Inoltre, sempre in relazione all'ex Soce Vangelli, non può procedersi in alcun modo anche per quello che riguarda il Consorzio calzaturiero marchigiano dello stabilimento di Fermo.

Faccio presente questa situazione e devo dire che sono molto perplesso se ritirare il provvedimento prima che si proceda su questa strada o chiedere una sospensione della discussione per consultarmi in sede di Governo prima che si proceda oltre.

P R E S I D E N T E. Per la verità l'articolo 10 non è stato respinto: ne è stato deliberato lo stralcio, che può voler dire anche esame alla fine di tutto, esame domani, esame in prosieguo di tempo, eccetera. Ripeto, non è stato bocciato. La Commissione ha espresso la volontà di procedere subito all'esame degli altri 11 articoli, per i quali vi è la volontà di approvarli.

D O N A T - C A T T I N, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Chiedo la sospensione per potermi consultare in sede di Governo. Non mi sento di assumermi la responsabilità di fermare 500 miliardi di investimenti.

P R E S I D E N T E. Io proporrei di esaminare, intanto, gli articoli 11 e 12.

D O N A T - C A T T I N, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Chiedo la sospensione; l'ho già detto.

C O L A J A N N I. Signor Ministro, io non vedo ragioni per la sospensione.

D O N A T - C A T T I N, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Le ragioni le ho illustrate; non so se sono sufficientemente chiare.

D E V I T O. Comprendo le ragioni addotte dal Ministro in riferimento all'articolo 10, e credo che proprio in relazione a queste motivazioni, quando il relatore ieri ha espresso un giudizio negativo sul citato articolo, sia io che il senatore Colajanni ci siamo trovati d'accordo nel dire di non respingere l'articolo 10, ma, siccome vi erano richieste di chiarimento in relazione alle leggi che venivano ripristinate, di procedere ad uno stralcio dello stesso, stralcio che poi è stato approvato: il che non significa bocciare l'articolo, significa esattamente quello che chiede il Ministro, cioè una riflessione sull'articolo 10. Quindi, bene fa il Governo a riflettere da parte sua perchè pure la Commissione ha deciso di riflettere sull'articolo 10. Nulla vieta, quindi, che la Commissione possa anche do-

mani o dopodomani riprenderlo in esame. Pertanto, dal momento che abbiamo già approvato in sede deliberante 9 articoli, con lo stralcio di uno solo, non vedo l'opportunità di bloccare il resto del disegno di legge. Tra l'altro, devo osservare che la Commissione ha già deliberato lo stralcio. Sulle osservazioni del Ministro siamo perfettamente d'accordo, tant'è che la Commissione si è orientata in questo senso: lo stralcio, che significa sospensione. Per il resto del provvedimento, siccome non vi sono osservazioni nè da parte della Commissione, nè da parte del Governo, mi pare che si possa procedere all'approvazione definitiva.

D O N A T - C A T T I N, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Insisto per la sospensione dell'esame del provvedimento, facendo presente che il disegno di legge è formato da una serie di articoli che sono collegati l'uno con l'altro e che se c'era una ragione di urgenza in questa materia la ragione d'urgenza era proprio sull'articolo 10; la principale ragione d'urgenza. Pertanto, una volta che venga scorporato detto articolo, volendo liquidare la questione, correndo dietro alla tesi secondo la quale questi investimenti sono tutti di natura clientelare, corruttrice, eccetera, io vi devo dire quali sono gli investimenti che vengono sospesi. Un decreto, senza le autorizzazioni che sono richieste dall'articolo 10, io non lo firmo « anche se mi tagliassero la mano » perchè non ho voglia di fare dei decreti di « rapina », come è stato qui affermato; è chiaro che se si devono mandare avanti questi investimenti bisogna che chi fa gli atti amministrativi abbia la piena facoltà di farli e non li faccia surrettiziamente carpendo nottetempo o di giorno dei pareri distorti alla Corte dei conti, eccetera, ma li faccia pienamente e deliberatamente con il consenso del Parlamento. Se questo non c'è, per me va ritirato tutto il provvedimento. Però io non posso assumermi questa facoltà e chiedo, quindi, la sospensione della discussione del disegno di legge per poter riferire in sede di Governo e trarne le conseguenze.

C A R O L L O. Vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole Ministro. La legge numero 675 definì un certo tipo di indirizzo nella politica del credito agevolato e, in virtù di quell'indirizzo, si doveva creare quel famoso fondo nel quale sarebbero confluite le residue disponibilità delle leggi particolari sui crediti agevolati, e si fissava una data; a quella data il provvedimento diventava legge. Dopo di che (e questa è la ragione della mia richiesta di chiarimento) vi sono state delle domande presentate in forza di leggi già soppresse a quella data, perchè se si fossero presentate...

D O N A T - C A T T I N, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Se mi consente l'interruzione, queste pratiche sono tutte anteriori; non c'è alcuna nuova domanda che venga presa in considerazione. Si tratta soltanto di procedere alla sistemazione di pratiche già avanzate e deliberate valendosi delle disponibilità che ci sono e tenendo conto che in un anno e mezzo, due anni è cambiato il valore della moneta; assumere questa posizione, da parte delle Commissioni, vuol dire affossare dei progetti, non renderli esecutivi.

C A R O L L O. Dico questo solo per avere un chiarimento, non per altro. Alla data di entrata in vigore della legge n. 675 fu anche detto che il Ministro dell'industria avrebbe presentato una relazione — che presentò — che era una specie di consuntivo dell'attività delle leggi soppresse.

L'onorevole sottosegretario Aliverti ci ha poc'anzi letto un elenco di pratiche istruite successivamente all'approvazione di quella legge in forza di leggi che già erano state soppresse: ma come può accadere — ecco il chiarimento che chiedo — che si istruiscano pratiche in forza di leggi che non ci sono più?

C O L E L L A. Desidero ricordare alle Commissioni ed al Ministro che l'articolo 10 stralciato sarebbe stato abbinato nella discussione al disegno di legge n. 1196 d'iniziativa dei deputati Citaristi, Moro e De Poi all'esame della 5ª Commissione. Tale abbina-

mento peraltro è stato già deliberato dalla Presidenza del Senato.

Ho ritenuto opportuno ricordare questo fatto perchè è un particolare che mi sembra non sia stato evidenziato.

D O N A T - C A T T I N, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* L'onorevole sottosegretario Aliverti ha letto un appunto nel quale è scritto che prima dell'entrata in vigore della legge n. 675, cioè prima del 22 settembre 1977, sulla legge numero 464 sono state approvate tutte le domande di finanziamento accoglibili in relazione alle disponibilità residue. Entro i 45 giorni dall'entrata in vigore della legge numero 675 il comitato non ha tenuto alcuna riunione e quindi nessuna nuova domanda è stata esaminata; dopo il quantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore di quella legge sono state approvate soltanto variazioni di piani che, come piani, erano già stati approvati in precedenza. Alcune di queste modificazioni hanno consentito di sistemare situazioni aziendali che, come presa in carico dalla legge n. 675, erano già state deliberate in precedenza: e sono quelle che ho prima citato.

A N D E R L I N I, *relatore alle Commissioni.* L'onorevole Ministro ha detto che stralciando l'articolo 10 noi bloccheremmo un complesso di investimenti per 500 miliardi, mentre il totale delle cifre cui faceva riferimento il sottosegretario Aliverti era solo di 43 miliardi. La differenza è indubbiamente notevole!

D O N A T - C A T T I N, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Spiegherò adesso perchè si tratta di 500 miliardi. Il Sottosegretario di Stato ha parlato delle variazioni di finanziamento, mentre io mi riferisco all'investimento complessivo. Non è possibile fare queste domande da avvocati di provincia...

A N D E R L I N I, *relatore alle Commissioni.* Io sono avvocato e non sono un provinciale! Sono relatore al Senato di fronte alle Commissioni 5ª e 10ª riunite!

D O N A T - C A T T I N, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Io invece sono di provincia e non sono avvocato! Comunque, ho già detto, rispetto alle pratiche che sono ancora giacenti, qual è il complesso degli investimenti che verrebbe bloccato con questo stralcio: sono circa 500 miliardi. Il fatto che poi potranno essere 450 miliardi come 520 non cambia assolutamente nulla!

Ora, noi abbiamo successivamente aggiustato, con deliberazioni tutte contestate (per questo c'è quella variazione all'articolo), dei piani che erano già stati approvati in precedenza, in condizioni finanziarie estremamene diverse, nella rincorsa sistematica e continuativa di aziende che spariscono perchè non accettano di fare investimenti, perchè c'è una variazione dei costi, perchè bisogna passare da una parte all'altra per cercare di sistemare le varie situazioni.

Il sottosegretario Aliverti, quindi, ha citato delle aziende a favore delle quali sono stati approvati degli stralci in aumento utilizzando dei residui; questi spostamenti ammontano complessivamente a 41 miliardi. È però la decretazione complessiva che viene bloccata, se non si approva l'articolo 10 del provvedimento in esame, in riferimento quindi non soltanto alla Maserati di Modena, alla Nuova SIDAC di Forlì, alla Nuova OMSA di Faenza, alla ARIM (ex OMSA) di Faenza, alla SIRT di Trieste e alla Flovetro di San Salvo (Chieti) (dirò per la esattezza che queste deliberazioni di spostamento, con variazioni in aumento del finanziamento, ammontavano a complessivi 23 miliardi, mentre le disponibilità residue ammontavano a 41 miliardi), ma a tutta una serie di altre aziende che prima ho elencato Così quasi tutte le IPOGEPI sono bloccate, perchè — come tutti sanno — le abbiamo approvate in assenza di imprenditori che vi partecipassero. Le abbiamo approvate per delle cifre indicative, e dentro di esse si è poi cercato di collocare l'impresa tale o l'impresa tal'altra con degli adattamenti che ancora continuano. L'ITALBED di Pistoia, ad esempio, ha trattato fino all'altro giorno con la fabbrica Ferretti, che poi si è ritirata; bisogna quindi trovare qualcun altro

che si sostituisca. Però, per trovare un altro piano che sostituisca questo, sempre sulla base di quel finanziamento, occorre una decretazione triplice, che non è possibile se non c'è la possibilità non di rifinanziare la legge — come è stato detto — ma di consentire alla legge stessa di raggiungere il suo fine, cioè di provvedere alla sistemazione di una serie di aziende deteriorate.

Ora, tutto questo complesso che ancora ha bisogno di decretazione comporta complessivamente un investimento per circa 500 miliardi. Questa è la situazione. Se gli onorevoli commissari vogliono i dati relativi, posso darli con tutta tranquillità. Debbo dire però che tutte le volte che ho depositato questi elenchi presso le Commissioni dei due rami del Parlamento dicendo di cancellare pure tutto ciò che si ritenesse opportuno cancellare, non ho mai avuto risposta!

P R E S I D E N T E . Comunque, io proporrei di passare all'esame degli articoli successivi.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Insisto nella mia richiesta di sospendere la seduta onde potermi consultare in proposito in sede di Governo.

C O L A J A N N I . Ritengo che su tale proposta si debba votare.

P R E S I D E N T E . No, non si vota: in questo caso infatti è il rappresentante del Governo che si riserva di consultarsi con il Consiglio dei ministri. Ed il Governo può avvalersi della facoltà di richiedere la sede referente o di fare qualsiasi proposta di rinvio.

Pregherei piuttosto il rappresentante del Governo di consentire che si discutano prima gli articoli 11 e 12.

C O L A J A N N I . Si può facilmente comprendere come la proposta di sospensiva avanzata dall'onorevole Ministro crei una certa situazione di perplessità. Infatti, l'atteggiamento qui assunto dal ministro Donat-Cattin, per le considerazioni poc'anzi esposte per cui o le Commissioni riunite approvano un certo articolo, su cui il Parlamento — questo è fuori dubbio — delibera sovranamente, o ritira l'intero disegno di legge, è certamente un atteggiamento compatibile con le norme regolamentari, che però non può non preoccupare vivamente qualsiasi parlamentare che sia geloso delle prerogative del Parlamento stesso. Non v'è dubbio infatti che questo ragionamento (o si approva un determinato articolo o si ritira il disegno di legge) pone un limite alla sovranità di deliberazione da parte del Parlamento: e non mi pare, nel modo più assoluto, che possa essere interpretato diversamente.

Insisto quindi nel dire che tutto ciò è compatibile con l'espressione regolamentare e che il Governo ha tutto il diritto di ritirare un disegno di legge; è però la motivazione che, a mio parere, costituisce un fatto grave e un precedente di cui si deve tenere conto. Infatti io credo che il fatto di venire in Parlamento a dire: o si approva questo articolo o ritiro l'intero disegno di legge, su cui il Parlamento stesso si è già espresso, debba preoccupare seriamente qualsiasi membro di qualsiasi Parlamento di tutto il mondo!

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Io ritengo invece che non vi sia nessuna violazione delle prerogative del Parlamento finchè si applicano i regolamenti.

C O L A J A N N I . No, certo: è solo un fatto politico.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* E appunto un fatto politico che, mentre per altri versi si stanno approvando leggi eccezionali, particolari, speciali per l'occupazione di 10.000 persone, in questo caso, in cui siamo di fronte all'occupazione di 20.000 persone, non possiamo nemmeno chiedere alle Commissioni di consentirci di esaminare la questione in sede di Consiglio dei ministri per cercare di capire se lo stralcio dell'articolo in oggetto costituisce un seppellimen-

to dell'articolo stesso o se è qualcosa di diverso.

C O L A J A N N I . No, non è un seppellimento dell'articolo! Stia tranquillo che se così fosse stato avremmo votato contro di esso.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Si dice da più parti che queste sono leggi infami! Ritengo quindi di avere il dovere, e non il diritto, di chiarire la questione in sede di Governo, affinchè non si vada, per così dire, per prati invece di approvare delle leggi che corrispondano alle effettive necessità che in qualche modo sono state create!

C O L A J A N N I . Lo stralcio non è un seppellimento. Se si vuole annullare un articolo si presenta un emendamento soppressivo e finora nessuno lo ha presentato, ma è stata soltanto formulata una richiesta di stralcio. I chiarimenti sono necessari e del resto proprio il suo intervento ribadisce questa necessità.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Insisto nella richiesta di sospensiva. Devo dire che se non si aderisce a tale richiesta sono obbligato, per questioni procedurali, a ritirare il provvedimento che potrebbe essere accantonato.

P R E S I D E N T E . Io prego il Ministro di prendere in esame l'opportunità di proseguire domani con l'esame dell'articolo 10.

C O L A J A N N I . Signor Presidente, l'articolo 10 è stato già stralciato con votazione delle Commissioni.

P R E S I D E N T E . Ma alla fine dei nostri lavori o domani si potrebbe esaminare l'articolo 10.

C O L A J A N N I . Allora prima si vota il disegno di legge nel suo complesso (perchè questo significa lo stralcio) e poi si delibera su quando porre all'ordine del giorno delle Commissioni il disegno di legge n. 1312-*bis* che è formato dall'articolo 10.

La Commissione — ripeto — ha già deliberato sullo stralcio dell'articolo 10 e non può tornare su decisioni già prese in sede deliberante.

B O L L I N I . Vorrei cercare di capire le ragioni addotte dall'onorevole Ministro. Egli ritiene che le sorti e l'urgenza dell'intero disegno di legge sono strettamente legate all'articolo 10.

Ora, a parte il fatto che dall'esame del disegno di legge questo nesso non è sempre riscontrabile, intervenendo il disegno di legge su materie diverse; tuttavia prendo atto dell'osservazione secondo la quale il Governo ritiene politicamente importante l'articolo 10. Ma con la sospensiva che il Governo chiede che cosa può accadere? Il Senato non può comunque ritornare su un voto già espresso e quindi l'articolo 10 rimane pur sempre accantonato.

Se il Ministro, certamente trattenuto per impegni, avesse potuto anticipatamente esprimere questa sua convinzione, probabilmente le Commissioni si sarebbero pronunciate diversamente, ma ragioniamo realisticamente: allo stato delle cose ormai l'articolo 10 è accantonato.

Ora, le Commissioni avevano prospettato l'opportunità di abbinare l'articolo 10 al disegno di legge Citaristi su cui avevamo chiesto dei chiarimenti per approfondire alcune questioni e per una evidente connessione. Se sospendiamo la discussione, così come ci è stato richiesto, quale atteggiamento potrebbe assumere il Governo? Il Governo potrebbe dire: l'articolo 10 è importante e desidero che sia esaminato e possibilmente approvato.

Quale strada può percorrere in maniera legittima e corretta il Ministro? Quella di insistere presso le Commissioni perchè l'*iter* procedurale dell'articolo 10 e del disegno di legge Citaristi proceda celermente e quindi non si vada — come dice l'onorevole Ministro — « per prati », oppure quella di dichiarare che con lo stralcio dell'articolo 10 il significato del disegno di legge n. 1312 è annullato.

Il valore delle modifiche apportate alla legge n. 183 è fuori discussione, e non credo che possano essere annullate, nel senso che se la proposta di legge del Governo aveva fondamento, evidentemente l'iniziativa parlamentare potrebbe svolgere un ruolo di supplenza surrogando l'eventuale ritiro da parte del Governo. Il problema, con ciò, rimarrebbe sempre aperto.

A questo punto credo che si debba riconoscere che realisticamente la volontà del Governo urta contro la procedura: il Parlamento ha già deliberato. Pertanto, se il Governo ha veramente intenzione di ripresentare le norme contenute nell'articolo 10, ha aperta davanti a sè solo la strada che le Commissioni hanno indicato, cioè a dire: posto che lo stralcio è già stato deliberato, posto che le Commissioni hanno già manifestato l'intenzione di abbinare l'esame dell'articolo 10 con quello del disegno di legge Citaristi, non resta che procedere rapidamente all'esame congiunto del troncone rimasto in vita e del disegno di legge Citaristi.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Procedere rapidamente non dipende da noi! Fissateci la data di domani per l'esame dello stralcio.

B O L L I N I . Questo è un altro discorso. Il problema dell'abbinamento è da discutere in termini reali. Ora discutere come e quando iniziare questo esame è una osservazione giusta. Poichè il Governo non rinuncia al suo articolo 10 e d'altra parte le Commissioni ne hanno già deciso lo stralcio, ci troviamo di fronte ad un conflitto che non è sanabile. Vediamo invece se e come è possibile fare in modo che l'abbinamento proceda rapidamente.

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Posso fare un decreto-legge domani, di tutto!

B O L L I N I . Sì, ma la Camera può anche bocciarlo!

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* Senza dubbio, ma avendo posto la questione in termini ben chiari.

B O L L I N I . Se ci si mette nella situazione di un confronto, è evidente che ognuno userà le armi di cui dispone; ma realisticamente l'interesse del Governo a far esaminare l'articolo 10, già stralciato, consiste solo nel procedere all'abbinamento dell'articolo 10 con il disegno di legge Citaristi. Questa è la strada che il Governo ha dinanzi a sè!

D O N A T - C A T T I N , *ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.* Voi sapete quanto me e meglio di me che la questione del disegno di legge Citaristi è diversa da quella dell'articolo 10. La questione del disegno di legge Citaristi è quella per la quale si è cercato, dopo che con mirabile esercizio di ritardamento, condotto attraverso un anno e mezzo in fase congiunturale negativa, abbiamo evitato di dare ogni e qualsiasi credito a tasso agevolato a piccole e medie industrie, di rimettere in movimento il meccanismo dell'articolo 15 della legge n. 183 usando un termine (mi pare il 31 maggio - 30 giugno 1977) per le domande presentate circa la definizione dell'area Centro-Nord secondo il vecchio sistema.

Voi sapete quanto me che recentemente è avvenuto un accordo, a livello regioni, per il quale questa legge è priva di significato, nel senso che è stato adottato il parametro sei o cinque per una certa quota che raddoppia quella territorialmente attualmente definita con il parametro 13 con cui le regioni definiranno le aree. Quindi, che la proposta Citaristi vada un po' più in là o un po' piu in qua non importa assolutamente niente.

Qui abbiamo un elenco di aziende alle quali, come per la Liquichimica o per la SIRT, prima delle ferie dobbiamo dire qualcosa, e l'unica cosa che possiamo dire è che, poichè questo stralcio ci rimanda a settembre, chi si è preso la responsabilità di fare tutti questi investimenti viene salutato; facciano poi causa per danni, facciano quello che vogliono, ma è impossi-

bile che noi decretiamo per mandare avanti le cose. Noi cioè siamo paralizzati e siamo nella condizione di dover dire, a questi signori che abbiamo sollecitato a venire a fare questi investimenti, che ci troviamo nella impossibilità di decretare.

So che dal punto di vista delle polemiche molto facili che ci sono in Parlamento, nel contrasto tra meridionalisti e non meridionalisti, può anche far piacere tutto questo, secondo la teoria per cui impoverendo una parte d'Italia l'altra si arricchisce, ma dal punto di vista delle responsabilità di gestione amministrativa che abbiamo, questa è una cosa molto pesante.

Devo dire che nella misura in cui voi decidete in tal modo, da tutte le direzioni queste iniziative sono liquidate, in quanto spostare di tre o quattro mesi, anche se l'andamento dell'inflazione è minore, significa spostare tutti i prezzi, tutte le cifre, e noi non potremmo che abbandonarle. Noi non possiamo nemmeno utilizzare più i residui! Quindi, alcune potranno entrare, domani, nell'ambito dei programmi di settore ed altre per niente; alcune potranno aspettare che ci sia tutto l'*iter* della legge 675, altre non lo potranno! La situazione è quella che è.

Ho qui una lettera della SIRT che mi dice che o al 31 luglio viene definita questa faccenda oppure come impegno SIRT deve considerarsi sciolto in quanto l'azienda non ha più la possibilità, dopo 14 mesi, di aspettare ulteriormente che ci siano accordi per le altre aziende, senza i quali non si può agire per quello che è l'impegno assunto dalla azienda stessa. Quindi è tutto un tessuto di azione, che si è concordato con i sindacati e con gli imprenditori chiamati in questa direzione, che salta in aria!

L'urgenza pertanto nasce da queste cose. Per la proposta Citaristi, invece, siamo in una condizione totalmente diversa, anche se può essere spiacevole che dal punto di vista della facilitazione di una azione generale dell'investimento si sia rinunciato e per lunghissimo tempo si continui a rinunciare a quelle facoltà che dava la legge di far entrare in vigore l'articolo 15 della legge n. 183 dell'11 febbraio 1977, constatando che al 27 luglio 1978 non è ancora possibile non solo erogare una sola lira, ma addirittura esaminare una domanda in sede di commissione del Ministero.

La questione del disegno di legge Citaristi è diversa — ripeto — anche perchè non implica la liquidazione di tutta una serie di vicende sulle quali ci sono attese. Questa mattina leggevo ancora i telegrammi del sindaco di Forlì e del sindaco di Faenza che chiedevano una immediata convocazione per alcune questioni proprio di sostituzione dei piani di una azienda ad un'altra azienda, perchè nella discussione locale era emerso che era meglio dare il via a questa piuttosto che all'altra, sempre in un quadro di queste non facili questioni.

Non insisto, quindi, per una questione di poteri o di ripicca, ma perchè in questo modo creiamo una situazione non governabile. Chiedo, pertanto, di poter esaminare la questione in sede di Governo, in quanto ci sono le vie della decretazione, ci sono le vie della richiesta di urgenza e della continuità del lavoro, e di venire qui a riferire domattina. Il Consiglio dei ministri si riunirà domattina e quindi non c'è nulla che impedisca di riferire rapidissimamente alle Commissioni.

B O L L I N I . L'articolo 10 l'abbiamo stralciato. Adesso il Ministro dice cose che sono da esaminare. Mi sembra di aver capito che ci possono essere due strade da seguire: quella di procedere celermente con il disegno di legge autonomo formato dall'articolo 10, con o senza il disegno di legge Citaristi, oppure quella del decreto, con o senza il disegno di legge Citaristi. Per i rimanenti articoli del disegno di legge al nostro esame, si può e si deve procedere, perchè quando sono stati proposti un qualche valore avevano dovendo servire a dare certi contributi ad alcuni settori o zone del paese. Siccome non si rimedia sull'articolo 10, perchè si vuole danneggiare l'altra parte del paese bloccando questo provvedimento? Non c'è una logica nel suo atteggiamento, signor Ministro! Se potesse recuperare l'articolo 10, la capirei, ma non può più farlo, è un argomento chiuso!

Quindi, lei, signor Ministro, ha due strade e invece ne vuole percorrere una terza che porta o potrebbe portare a danneggiare una

parte del paese. Le sue preoccupazioni per certe aziende si possono in una certa misura condividere, tuttavia non vedo perchè si debbano sottrarre a una parte del paese i vantaggi che questo provvedimento potrebbe apportare.

P R E S I D E N T E . Vi è però anche l'altra ipotesi e cioè che, fatto lo stralcio, possiamo procedere all'esame del disegno di legge formato dall'articolo 10 ed eventualmente del disegno di legge Citaristi anche in una seduta da tenersi domattina.

D E V I T O . Dal punto di vista regolamentare credo che non ci sia nulla da obiettare a quanto già è stato affermato dai colleghi che mi hanno preceduto. Le Commissioni hanno adottato una delibera e non possono tornare su di essa. Il regolamento, quindi, non consente, sotto questo aspetto, nessuna elasticità di interpretazione. Ora, se le cose stanno così, credo che non serva a nessuno, nè al Governo nè al Parlamento, e tanto meno al paese, assumere posizioni rigide che servono solo ad allargare il danno anzichè diminuirlo. Allora il mio sforzo è nel tentativo di trovare una soluzione che risolva i problemi posti dal Ministro. Credo che neanche alle due Commissioni congiunte sia sfuggita l'importanza di alcune situazioni pendenti che, se non risolte, indubbiamente creano posizioni abbastanza difficili; però quale è stata la posizione di alcuni colleghi? È stata una posizione rigida assunta nei confronti del ripristino di alcune leggi abrogate, che ha creato un allarme generale.

La domanda che, quindi, rivolgo al Ministro è la seguente: è proprio necessario questo tipo di formulazione dell'articolo 10 a garanzia delle sue responsabilità amministrative? Perchè se c'è un problema di interpretazione e il problema potesse essere risolto con un ordine del giorno motivato che tenga conto di quelle situazioni che lei ci ha esposto, potremmo vedere se non sia il caso di risolverlo per questa via.

Se lei ritiene, invece, che le sue responsabilità non vengano salvaguardate con un ordine del giorno, non ci resta che l'altra via, cioè l'impegno delle Commissioni congiunte ad esaminare anche domani l'articolo 10 con questa formulazione o con una formulazione nuova che il Governo dovrà riproporre e che tenga conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione. Ho detto all'inizio che l'opinione del relatore sull'articolo 10 è stata essenzialmente negativa e proprio registrando tale opinione noi ci siamo impegnati per non respingere l'articolo 10, ma per stralciarlo. Comprendiamo anche le ragioni di urgenza, ma non avendo soluzioni alternative non vedo perchè dovremmo bloccare l'*iter* dell'intero disegno di legge; dal momento che vi è la dichiarata disponibilità delle Commissioni ad esaminare anche domani l'articolo 10, sarebbe preferibile non irrigidirsi su posizioni intransigenti. In questo senso mi rivolgo anche ai colleghi del Gruppo comunista perchè posizioni reciproche di irrigidimento non servirebbero alla causa di nessun settore del paese.

C A R O L L O . Lo stralcio dell'articolo 10, che è divenuto un disegno di legge a sè stante, non significa, però, che il suo esame debba essere affidato alle Commissioni riunite 5ª e 10ª. È una questione regolamentare che deve essere definita; ritengo, quindi, che non ci si possa impegnare per la giornata di domani. Infatti, oltre al parere del Governo, dobbiamo anche attendere l'assegnazione da parte del Presidente del Senato, il quale, tra l'altro, potrebbe deferirlo a una sola Commissione.

P R E S I D E N T E . Non dobbiamo sottovalutare la facoltà che il Ministro ha di chiedere la rimessione in sede referente.

C O L A J A N N I . È già accaduto — e purtroppo io stesso ne sono stato complice — che per decreto-legge siano stati sospesi articoli del codice civile nei confronti di alcune aziende nominativamente indicate e a tempo determinato. Quindi, il Consiglio dei ministri può deliberare un decreto-legge che sospende articoli del codice penale nei confronti di una persona e mentre si attende che tale decreto sia convertito si può anche dare la « licenza di uccidere », salvo, poi, dover sanare le conseguenze di quello che si è fatto. Il punto è che tutto si può fare, ma tutto ha una rilevanza politica.

P R E S I D E N T E . Ritengo che l'andamento della discussione richieda una breve sospensione che ci consenta di addivenire ai necessari chiarimenti.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, sospendo la seduta.

(*La seduta è sospesa alle ore 19,45 e viene ripresa alle ore 20,40*).

P R E S I D E N T E . Proseguiamo nell'esame degli articoli, di cui do lettura·

Art. 11.

Alle iniziative ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che hanno ottenuto il finanziamento agevolato ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 464, o della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, e non anche il contributo in conto capitale di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, e non ammissibili ai benefici di cui al decreto-legge 14 aprile 1978, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 272, può essere concesso il contributo in conto capitale nella misura prevista dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853.

È approvato.

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è sostituito dal seguente:

« La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore delle imprese che realizzano nel Centro-Nord progetti comportanti un investimento globale superiore a lire 1.500 milioni è subordinata all'autorizzazione da parte del CIPE ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350 ».

Dalle spese ammissibili alle agevolazioni previste dalle leggi relative agli incentivi finanziari a favore di iniziative industriali si intendono esclusi gli interessi intercalari.

È approvato.

I senatori Giacometti, Lombardini, Carollo e Spezia hanno presentato il seguente ordine del giorno:

Le Commissioni riunite 5ª e 10ª,

valutate le difficoltà in cui si trovano le imprese minori che nel procedere ad ammodernamenti, nei limiti della occupazione preesistente, debbono mutare ubicazione dello stabilimento in conseguenza di vincoli urbanistici,

invitano il Governo a predisporre le necessarie iniziative per generalizzare, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 9 novembre 1966, quanto stabilito a tale proposito dall'articolo 3, comma terzo, lettera *a*), della legge numero 675 in materia di riconversione industriale.

(0/1312/1/CR 5-10)

A L I V E R T I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Resta inteso che, in conseguenza dello stralcio deliberato, l'articolo 10 formerà un disegno di legge a sè stante con il seguente titolo: « Modificazioni all'articolo 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675, in materia di agevolazioni al settore industriale » (1312-*bis*).

La seduta termina alle ore 20,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore DOTT GIOVANNI BERTOLINI